



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XIII

18 APR. 2017

Prot. 71299

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Ulteriori chiarimenti.

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che ha introdotto modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, fermo restando quanto già precisato con la circolare RGS n. 8 del 10/02/2017, alla quale si rimanda per le considerazioni di carattere generale e per la linea interpretativa della novella nel suo complesso, si ritiene opportuno, fornire di seguito, ulteriori chiarimenti.

Come già esposto nella richiamata circolare, in virtù di quanto previsto dal nuovo articolo 5, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n.123/2011, sono assoggettati a controllo preventivo non più tutti gli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio, bensì solo gli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del predetto personale.

Pertanto, continuano ad essere sottoposti al controllo preventivo gli atti connessi ad una variazione dell'inquadramento giuridico, quale il passaggio di area del dipendente, i comandi fuori comparto, i provvedimenti di cessazione dal servizio, i provvedimenti disciplinari che irrogano la sanzione del licenziamento, i provvedimenti relativi al personale militare che transita in posizione ausiliaria o di talune voci del trattamento retributivo, quali le voci fisse e continuative del trattamento economico del personale, tra cui si annoverano i provvedimenti di ricostruzione di carriera, i contratti di "part time", nonché la modifica della retribuzione di posizione di parte

variabile del personale dirigenziale, che comportano una modifica al trattamento retributivo ordinariamente spettante al personale.

Per converso, non saranno più sottoposti al controllo preventivo i seguenti atti, che non determinano alcuno degli effetti modificativi indicati dalla legge, quali quelli relativi a:

- liquidazione delle competenze accessorie al personale legate alla produttività (Fondo unico di amministrazione, straordinario, retribuzione di risultato);
- contratti per ore eccedenti del personale docente;
- assenze per malattia;
- comandi presso altre amministrazioni dello stesso comparto;
- aspettative (per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, per ricongiungimento del coniuge all'estero, per anno sabbatico etc.);
- trasferimenti;
- distacchi sindacali;
- assenze ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104;
- sospensioni cautelari dal servizio;
- provvedimenti disciplinari con sanzioni, anche pecuniarie diverse dal licenziamento;
- monetizzazione di ferie non godute;
- indennità di mancato preavviso;
- indennità di maternità fuori nomina;
- utilizzazione temporanea di personale per mansioni diverse (ad es. assistente amministrativo come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

Si ritiene, peraltro, opportuno richiamare l'attenzione sui contratti di attribuzione di ore eccedenti, prestate per l'intera durata dell'anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali, che non saranno più assoggettate al controllo preventivo, atteso che le prestazioni in parola sono oggetto di un contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche che dà luogo ad un rapporto accessorio di supplenza, il quale non incide sul rapporto di lavoro principale dei docenti interessati, né sulla base stipendiale, secondo l'accezione fornita nella circolare RGS n.8 del 10 febbraio 2017.

Si precisa, inoltre, che ove le indennità di mancato preavviso vengano pagate tramite NoiPA con le modalità di cedolino unico, in relazione alla partita stipendiale del dipendente, anche se erogate in favore dei familiari superstiti, ai sensi dell'art. 2122 c.c., in caso di decesso dello stesso in servizio, è da intendersi escluso il controllo preventivo dei relativi provvedimenti; in caso contrario, saranno sottoposte al suddetto controllo.

Analoga indicazione si ritiene di poter fornire con riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute (anche se in favore degli eredi in caso di decesso del dipendente), sempre che il relativo pagamento abbia luogo tramite NoIPA con le modalità di cedolino unico, in relazione alla partita stipendiale del dipendente.

Restano, ovviamente, assoggettati a controllo preventivo, a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n.123/2011, che non ha subito modifiche, i contratti di assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Si ribadisce nuovamente che gli stessi atti riguardanti il personale, il cui pagamento avviene secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. cedolino unico), non più assoggettati al controllo preventivo, non sono esenti dal controllo, ma saranno verificati, quali atti presupposti dei pagamenti, in sede di controllo successivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 123/2011, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n.93/2016, sulla base delle eventuali richieste formulate dagli uffici di controllo.

La predetta norma prevede che venga data esecuzione, sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante, agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n.123/2011.

Vi è da precisare che il comma 3 bis, dell'articolo 11, del D.Lgs. n.123/2011, non presuppone un distinguo tra applicazione posta in essere dall'amministrazione ordinante e applicazione operata dalle RTS.

Ovviamente ove in sede di esecuzione di provvedimenti non più soggetti a controllo preventivo la RTS rilevi una manifesta e grave illegittimità, in virtù dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di leale collaborazione istituzionale ed a tutela del pubblico erario, segnalerà tale circostanza all'Amministrazione emanante, affinché provveda in via di autotutela, sospendendo, provvisoriamente, l'esecuzione del provvedimento.

Ove l'Amministrazione non provveda in via di autotutela, sarà cura della RTS procedere a norma delle vigenti disposizioni in materia di denuncia di danno erariale.

Corre obbligo di ribadire che il novellato articolo 12 del decreto legislativo n. 123/2011 ha previsto che anche il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 11, comma 1, possa essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, ferma restando la possibilità del controllo sistematico sui singoli pagamenti, gli uffici di controllo potranno predisporre, in base ai criteri stabiliti dal DM, un programma di controllo a campione anche per i pagamenti relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità del c.d. cedolino unico.

Infine, per il controllo di cui al comma 3 bis, dell'articolo 11 del D.Lgs. n.123/2011, codeste RTS potranno accedere al sistema NoiPA (eventualmente occorre richiedere l'accesso per il personale preposto al controllo successivo), per il quale sono state chieste opportune implementazioni e richiedere gli atti presupposti e ogni atto o documento utile all'Amministrazione in relazione ai pagamenti rientranti nel campione selezionato.

Nulla è innovato in merito al controllo dei provvedimenti relativi a pensioni tabellari e pensioni di guerra.

Per consentire la tracciabilità della predetta attività saranno rese disponibili, presumibilmente a decorrere da gennaio 2018, apposite funzionalità informatiche attualmente in corso di predisposizione sull'applicativo Protocollo RGS.

Si precisa che le modifiche alle procedure di controllo di cui al D. Lgs. 123/2011 sono in vigore dal 1° gennaio 2017, mentre le modifiche relative alla disciplina dell'impegno di spesa, aventi impatto sul controllo contabile, hanno efficacia dal 1° gennaio 2018, ferma restando l'attuazione della sperimentazione secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016, dettagliatamente illustrate nella circolare RGS n. 23 del 7 ottobre 2016.

Vorranno codeste Ragionerie territoriali portare a conoscenza delle amministrazioni periferiche controllate le indicazioni contenute nella presente nota.

Il Ragioniere Generale dello Stato

